

(N. 1819)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1971

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, prorogato fino al 30 settembre 1969 con il Protocollo del 30 marzo 1967 (reso esecutivo con legge 7 novembre 1969, n. 909), è stato ulteriormente ricondotto fino al 31 dicembre 1973 con il Protocollo adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

L'Accordo si propone di:

assicurare tra i paesi esportatori d'olio d'oliva, produttori o no, una concorrenza leale e, ai paesi importatori, la consegna di

una merce conforme a tutti i termini dei contratti stipulati;

mettere in opera o facilitare l'applicazione delle misure tendenti all'espansione della produzione, del consumo e degli scambi internazionali d'olio d'oliva;

ottenere un equilibrio tra la produzione e il consumo;

ridurre gli inconvenienti che derivano dalle fluttuazioni delle disponibilità sul mercato;

proseguire, sviluppandola, l'opera dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956.

Per « campagna oleicola » è stato deciso che si intende il periodo che va dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre incluso dell'anno seguente.

Nel testo del Protocollo del 7 marzo 1969, è stata introdotta ogni opportuna disposizione per permettere l'adesione della Comunità economica europea all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva.

L'importanza della Comunità e degli Stati che la compongono nell'economia olivicola mondiale non può che essere sottolineata tanto nei confronti della stessa produzione quanto nei confronti del consumo e degli scambi internazionali.

Il Consiglio oleicolo internazionale (COI), che ha sede a Madrid, è l'organo attraverso il quale l'Accordo persegue le sue finalità; è composto dai rappresentanti dei Paesi membri ed è incaricato in particolare di fare ai Governi partecipanti tutte le raccomandazioni appropriate riguardanti:

a) l'adozione e l'applicazione di un contratto tipo internazionale per le transazioni sugli oli d'oliva;

b) la costituzione e il funzionamento di uffici d'arbitrato internazionali per eventuali vertenze in materia di transazioni sugli oli d'oliva;

c) l'unificazione delle norme relative alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'olio d'oliva;

d) l'unificazione dei metodi d'analisi dell'olio d'oliva.

Su proposta italiana, sono state apportate alle disposizioni dell'Accordo 1963, relative alla propaganda, due modifiche: l'una intesa a sottolineare, tra i criteri per l'utilizzo del fondo di propaganda, l'importanza del consumo, l'altra volta a facilitare, nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale, l'elevazione del fondo di propaganda.

I Governi membri si impegnano a versare annualmente, per la durata dell'Accordo, un

contributo finanziario che è calcolato sulla base dei voti attribuiti ad ogni paese dall'Accordo stesso in proporzione alla rispettiva importanza come produttore, consumatore ed esportatore di olio d'oliva nel campo internazionale.

Le quote dovute dall'Italia per l'esercizio finanziario 1969-1970 ammontano a dollari 71.400 (per coprire le spese amministrative) e a dollari 100.168,75 (sovvenzionamento del fondo di propaganda).

Per quanto riguarda la quota per il fondo di propaganda, il Consiglio oleicolo internazionale ha comunicato che essa non subirà modifiche fino a quando i Paesi aderenti non dovessero decidere, di comune accordo, di elevare a 500 mila dollari USA il fondo stesso attualmente fissato in 300 mila dollari annui. In quest'ultimo caso, cioè qualora il fondo di propaganda dovesse essere aumentato a 500 mila dollari, il contributo italiano sarà di dollari 200 mila circa, pari al 39,50 per cento del fondo, raggiungendo così la parità con la Spagna.

Una parte considerevole della somma destinata al fondo di propaganda verrà spesa in Italia per pubblicità a favore del consumo dell'olio d'oliva.

Negli ultimi anni l'Italia è diventata il paese più importante del mondo come consumatore di olio d'oliva e contemporaneamente il secondo paese produttore.

La partecipazione dell'Italia all'Accordo in questione ha motivi di opportunità anche politiche, per il fatto che l'Accordo stesso viene ad inserirsi in quella politica dei prodotti di base auspicata dall'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), in considerazione delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

La nostra partecipazione all'Accordo rappresenta quindi una forma di aiuto per i paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea, nella cui economia l'esportazione di olio d'oliva costituisce un capitolo di notevole rilievo.

Non si può pertanto non intravedere l'interesse italiano alla partecipazione all'Accordo internazionale in parola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 97.200.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello di lire 117.400.000 per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del predetto capitolo n. 3523 dello stato di previsione medesimo per il citato anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

PROTOCOLLO**sulla nuova riconduzione dell'Accordo internazionale
sull'olio d'oliva del 1963**

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto dal Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (questi due strumenti in appresso denominati « l'Accordo ») deve scadere, in principio, il 30 settembre 1969,

Considerando ch'è auspicabile mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data,

Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1.

1. L'Accordo continuerà a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1973, con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.

2. Ogni Governo che non è stato parte dell'Accordo, ma che diviene parte del presente Protocollo, verrà considerato come parte dell'Accordo. Ogni menzione nel presente Protocollo della parola « Governo » è considerata valida anche per la Comunità economica europea (in appresso denominata « la Comunità »).

3. Per le parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Art. 2.

Vengono apportate all'Accordo le seguenti modificazioni:

CAPITOLO I. — Obiettivi generali.

Inserire il nuovo paragrafo 3 come segue:

« 3. Di sforzarsi di ottenere un equilibrio tra la produzione e il consumo ».

Rinumerare i paragrafi 3 e 4 già esistenti come 4 e 5.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO III. — *Definizioni.*

Articolo 3.

Sopprimere il paragrafo 3 e sostituirlo col testo seguente:

« 3. Per "campagna oleicola" s'intende il periodo che va dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre incluso dell'anno seguente ».

CAPITOLO VI. — *Propaganda mondiale a favore del consumo dell'olio di oliva. — Programmi di propaganda.*

Articolo 13.

Sopprimere il paragrafo 3 i) e sostituirlo col testo seguente:

« i) Importanza del consumo in vista del mantenimento e, se possibile, dello sviluppo degli sbocchi esistenti ».

Articolo 16.

Paragrafo 1: sopprimere le parole: « ciascuna campagna oleicola » e sostituirle con le seguenti: « ciascun anno civile ».

Sopprimere le parole: « che questo aumento sia accettato da tutti i Paesi partecipanti principalmente produttori » e sostituirle col testo seguente: « da una parte, che nessun Paese possa veder aumentato il suo contributo senza il proprio consenso e, dall'altra, restando inteso che ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'allegato B del presente Accordo richiede la unanime decisione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo ».

Paragrafo 5: sopprimere tutto il paragrafo e sostituirlo col seguente:

« 5. I contributi al Fondo di propaganda sono esigibili all'inizio di ciascun anno civile ».

Paragrafo 1: sopprimere le parole: « campagna oleicola » e sostituirle con le seguenti: « anno civile ».

CAPITOLO X. — *Disposizioni finanziarie.*

Articolo 33.

Paragrafo 1: sopprimere « campagna oleicola » e sostituire con le parole seguenti: « anno civile ».

Paragrafo 2: sopprimere le parole: « la prima campagna oleicola », « Sessione d'ottobre », « la campagna oleicola corrispondente » e « detta campagna » e sostituirle rispettivamente con le seguenti: « il primo anno civile », « la Sessione d'autunno », « l'anno civile corrispondente » e « detto anno civile ».

Paragrafo 3: i) sopprimere il tratto di frase: « fino alla fine della campagna oleicola in corso » alla fine della prima frase.

ii) Sopprimere le parole: « campagna oleicola » e sostituirle con: « anno civile ».

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paragrafo 4: sopprimere le parole: « campagna oleicola » e sostituirle con le parole: « anno civile ».

Paragrafo 5: sopprimere il tratto di frase seguente: « la sessione del Consiglio successiva alla fine della campagna oleicola » e sostituirlo col seguente: « la prima sessione del Consiglio successiva alla fine dell'anno civile ».

Paragrafo 6: sopprimere le parole: « Sessione d'aprile » e « campagna oleicola » e sostituirle rispettivamente con le seguenti: « Sessione di primavera » e « anno civile ».

CAPITOLO XIV. — *Durata, emendamento, sospensione, dimissioni, scadenza, rinnovamento.*

Articolo 39.

Paragrafo 1: dopo le parole: « non ratifica o non accetta » nella prima frase, inserire: « o non approva ».

Art. 3.

Il primo bilancio amministrativo votato dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Protocollo verterà, per derogazione alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 33 dell'Accordo, su un esercizio che scadrà il 31 dicembre dell'anno seguente.

Art. 4.

1. Ogni Governo d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate può divenire parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale e nelle condizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7:

- a) firmandolo; o
- b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o
- c) aderendovi.

2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarerà se, in conformità della sua procedura costituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 5.

Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, dal 1° maggio al 30 giugno 1969, alla firma di ogni Governo che, a quest'ultima data, è parte dell'Accordo.

Art. 6.

1. Allorchè viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non più tardi del 30 settembre 1969, presso il Governo depositario.

2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1969, può ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovrà superare il 30 settembre 1970, a meno che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Protocollo, quest'ultimo non sia già provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Art. 7.

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione d'ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate.

2. L'adesione al presente Protocollo verrà considerata come adesione all'Accordo.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito di detto strumento di adesione presso il Governo depositario e avrà effetto a partire dalla data del deposito di questo strumento o alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data è posteriore alla prima. Per ciò che concerne la Comunità lo strumento di adesione è costituito da quello richiesto secondo la sua procedura istituzionale per la conclusione d'un accordo internazionale.

Art. 8.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° ottobre 1969 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori. In mancanza, questo Protocollo entrerà in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1970.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione nei confronti di ogni Governo firmatario che effettuerà il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente Protocollo potrà entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potrà depositare presso il Governo depositario, non più tardi del 30 settembre 1969, una notifica con la quale si impegnerà a cercare di ottenere, nel più breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale. Tale notifica verrà considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producendo lo stesso effetto del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Ogni Governo firmatario che alla data del 1° ottobre 1969 non avrà ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avrà effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potrà, se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

5. Ogni Governo firmatario che avrà depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potrà ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente Protocollo. Ogni Governo che avrà preso un tale impegno verrà considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositerà il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1970.

6. Se, al 31 dicembre 1970, un Governo firmatario non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cesserà, a partire dal 1° gennaio 1971, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avrà il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

7. Se, al 30 giugno 1969, il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1969, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrerà loro richiedere.

8. Se, alla data del 1° ottobre 1969, il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente perchè esso possa entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l'Accordo sarà ricondotto fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva, del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Art. 9.

Se, al 31 dicembre 1973, un nuovo Accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo è stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perchè esso possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste dall'Accordo a questo fine, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, questo Protocollo sarà ricondotto oltre il 31 dicembre 1973 fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Art. 10.

Il Governo depositario informerà senza indugio ciascun Governo che è parte dell'Accordo di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto Protocollo, di ogni notifica depositata in conformità dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, nonché della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

I testi del presente Protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnuola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a ciascun Governo che avrà firmato il presente Protocollo o che vi avrà aderito.

FATTO a Ginevra, il 7 marzo 1969.

Per l'Algeria:

AHMED LAIDI

No sujeto a ratificación.
18-6-1969.

Per l'Argentina:

CESAR URIEN

A reserva de ratificación.
Madrid, 30 de junio de 1969.

Per il Belgio ed il Lussemburgo:

BARON POSWICH

Cette signature est donnée au nom de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et sous reserve de ratification.
30 juin 1969.

Per la Francia:

R. DE BOISSESON

Conformément aux pouvoirs donnés par le Gouvernement français et aux regles de la procédure constitutionnelle française, cette signature n'est soumise ni à ratification, ni acceptation ou approbation.
Le 23 juin 1969.

Per la Grecia:

N. MACRIDIS

Sujet à ratification.
24-6-1969.*Per Israele:*

R. NALL

Subject to ratification.
19-5-1969.*Per l'Italia:*

CARLO MARCHIORI

Sujeto a ratificación.
30-6-1969.*Per la Libia:**Per il Marocco:*

ZINE EL ABIDINE SEBTI

Sujet à ratification.
30-6-1969.*Per il Portogallo:*

MANUEL ROCHETA

A reserva de ratificación.
Madrid, 30-6-1969.*Per la Spagna:*

FERNANDO M. CASTIELLA

A reserva de ratificación.
27-6-1969.*Per la Tunisia:*

ZOUHIR CHELLI

Sujet à ratification.
27-6-1969.*Per la Turchia:*

ADNAN KURAL

Sujet à ratification.
26-6-1969.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la Repubblica Araba Unita:

MOHAMED MOSTAFA LOTFY

Sujet à ratification.

25-6-1969.

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

ALAN MEREDITH WILLIAMS

This signature is not subject to ratification acceptance or approval.

28-6-1969.

Per la Siria:

A. F. BOCHI

Sujet à ratification.

27-6-1969.

Per la Repubblica Dominicana:

PORFIRIO DOMINICI

Sujeto a ratificación.

30-6-1969.